

L.R. 29 dicembre 2015, n. 25: *"Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9" – Oggetto assembleare n. 1355/2015*

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 22 dicembre 2015**

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA



Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.”

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

L'art. 1 modifica l'art. 2 avente ad oggetto le funzioni della Regione.

Il comma 1 riguarda l'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacultura in mare e non comporta alcun aumento di spesa a carico del bilancio regionale poiché l'attività è attualmente già svolta dalla Regione, mancando ancora i decreti attuativi della norma statale.

Al comma 2 viene inserita la previsione espressa del potere regolamentare in relazione agli usi del demanio marittimo mediante lo strumento delle ordinanze di polizia amministrativa.

Al comma 3 è stato semplificato il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa stabilendo che vengono approvate dalla Giunta sentita la commissione assembleare competente nonché altri soggetti portatori di interesse.

Al comma 4 si prevede che le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai comuni competenti per territorio completando così il percorso di attribuzione ai Comuni della competenze in materia.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 2 modifica l'art. 3 e prende atto del nuovo assetto delle competenze ad esito degli interventi di riordino istituzionale a cui si sta provvedendo anche nella nostra Regione.

Con il comma 2 viene modificata la normativa previgente attribuendo al piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento Urbanistico Edilizio al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la possibilità di intervenire sull'arenile. Viene così superata la previsione attuale che attribuisce natura di Piano Operativo Comunale con i conseguenti pesanti limiti temporali di validità del medesimo.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

I commi 4, 5 e 6 modificano la previsione previgente, tenuto conto del principio costituzionale contenuto nell'art. 118 della Costituzione in virtù del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 3 modifica l'art. 5 nella parte in cui prevede il ruolo di consulenza e supporto agli enti locali, in ragione dell'autonomia del ruolo e dei principi elaborati con riferimento all'art. 118 della Costituzione.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 4 modifica l'art. 6 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province. L'art. 5 modifica l'art. 7 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province. L'art. 6 abroga l'art. 8 che prevedeva l'istituto del ricorso gerarchico avverso gli atti dei Comuni in ossequio al principio della definitività degli atti adottati dai Comuni e della pienezza delle funzioni amministrative ad essi attribuite. Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art.7 modifica l'art. 9 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L'art. 8, con l'inserimento di un nuovo articolo 9 bis nella legge regionale n. 9 del 2002, istituisce la Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa al fine di garantire il coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare, come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

L'art. 9

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni svolte ordinariamente dalle strutture regionali competenti.

L'art. 10 disciplina la fase transitoria del passaggio del piano dell'arenile a componente del regolamento urbanistico edilizio per i piani in fase di approvazione

Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 11

Nell'ambito del testo della presente legge regionale che rappresenta il primo momento di attuazione legislativa della riforma di cui alla LR 13/2015 si presenta la necessità di prevedere anche una norma generale in attuazione della riforma stessa. L'articolo ha lo scopo di consentire, sul piano tecnico, la messa a disposizione con semplice delibera della Giunta regionale le somme occorrenti per le necessità di continuità amministrativa nel passaggio delle funzioni dalla Città metropolitana e dalle Province alla Regione. Esso assume un grande rilievo per le necessità connesse alla successione dei contratti (si pensi alle locazioni e alle utenze) per le quali non sarebbe possibile una variazione legislativa.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, costituendo una semplice modalità per agevolare l'utilizzo di risorse esistenti.